



# COMUNE DI SCANDIANO

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

---

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il presente regolamento

- 1) E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del **24/11/98** n. **118**
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/11/98 al 11/12/98
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 31/12/98 al 15/01/99 Rep. n.1784
- 4) E' stato modificato e corretto con deliberazione di Consiglio Comunale n. **29** del **16/03/99**
- 5) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/03/99 al 06/04/99
- 6) E' stato ripubblicato all'Albo pretorio dal 01/04/99 al 15/04/99 Rep. 391
- 7) E' stato modificato e corretto con deliberazione di Consiglio Comunale n. **123** del **30/11/99**
- 8) E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/12/99 al 20/12/99
- 9) E' stato ripubblicato all'Albo pretorio dal 12/01/2000 al 27/01/2000
- 10)E' stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. **74** del **23/07/2002**
- 11)E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/07/2002 al 13/08/2002 n. rep. 931;
- 12) E' stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 08/06/2005
- 13) E' stato pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/06/2005 al 27/06/2005 rep. N. 620;
- 14)E' stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 129 del 08/11/2005;
- 15)E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/11/2005 al 06/12/2005 Rep. 1211;
- 16) E' stato modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 26/01/2010
- 17)E' stato pubblicato all'albo pretorio del comune dal 04/02/2010 al 19/02/2010 rep. N. 89.
- 18)E' stato modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 28/02/2018
- 19)E' stato pubblicato all'albo pretorio del comune dal 08/03/2018 al 23/03/2018 rep. N. 278.
- 20)E' stato modificato con deliberazione C.C. n. 133 del 19/12/2019
- 21)E' stato pubblicato all'albo pretorio del comune dal 16/01/2020 al 31/01/2020 rep. N. 58.

## INDICE

### *Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI*

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito e scopo del Regolamento

### *Titolo II – OCCUPAZIONI E CONCESSIONI*

#### Capo 1° - OCCUPAZIONI

- Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 – Tipologia di occupazioni di aree pubbliche

#### Capo 2° IL PROCEDIMENTO

- Art. 5 – Richiesta di occupazione e ufficio competente
- Art. 6 – Istruttoria della richiesta
- Art. 7 – Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzione
- Art. 8 – Durata
- Art. 9 – Titolarità della concessione
- Art. 10 – Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 11 – Obblighi del titolare della concessione
- Art. 12 – Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 13 – Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 14 – Limiti delle occupazioni
- Art. 15 – Occupazioni abusive

### *Titolo III – CANONE DI CONCESSIONE*

#### Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art. 16 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Art. 17 – Zonizzazione del territorio
- Art. 18 – Determinazione della tariffa del canone annuo
- Art. 19 – Applicazione del canone annuo
- Art. 20 – Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 21 – Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee
- Art. 22 – Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea
- Art. 23 – Applicazione del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 24 – Soggetto passivo

#### Capo 2° - AGEVOLAZIONI MAGGIORAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 25 – Agevolazioni e Maggiorazioni
- Art. 26 – Esenzioni

### *Titolo IV – VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO*

- Art. 27 – Gestione delle entrate
- Art. 28 – Versamento per occupazioni permanenti
- Art. 29 – Versamento per occupazioni temporanee
- Art.30 – Modalità di versamento
- Art. 31 – Riscossione coattiva
- Art. 32 – Rimborsi
- Art. 33 – Sanzioni
- Art. 34 – Contenzioso

### *Titolo v – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

- Art. 35 – Disposizioni finali
- Art. 36 – Disposizioni transitorie

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- \* per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- \* per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- \* per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- \* per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- \* per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento <sup>1</sup>, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, in oggetto.
2. Il Regolamento istituisce e disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire un corretto utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico, tenendo conto del vantaggio economico che l'occupante riceve da tale occupazione.

## **TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Capo I - OCCUPAZIONI**

### **Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Allo scadere dell'autorizzazione le strutture e le attrezzature

---

<sup>1</sup> Artt. 52 e 63 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446

messe in opera con l'occupazione devono essere rimosse, con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi antecedenti a carico esclusivo del concessionario.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.<sup>2</sup>
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati e possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, ad esclusione dei cantieri edili in quanto trattasi di occupazioni a seguito di autorizzazioni concesse in deroga ai divieti imposti dal Codice della Strada (art. 20, comma 1 D.Lgs. 295/92);
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
  - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita, o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
  - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere, periodiche, con durata massima pari a 6 (sei) mesi. Non ci può essere contiguità temporale tra occupazioni temporanee e tra occupazioni temporanee e definitive. Allo scadere dell'autorizzazione dell'occupazione temporanea devono essere obbligatoriamente rimosse tutte le strutture ed attrezzature messe in opera dal concessionario come specificato al punto 1.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
  - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
  - b) sono considerate temporanee:
    - b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
    - b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

#### **Articolo 4 - Tipologia di occupazioni di aree pubbliche**

1. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e al dettaglio si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

---

<sup>2</sup> Art. 1, comma 7 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada)

2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno o simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Le occupazioni devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, conformi al vigente Regolamento per la disciplina dell'arredo esterno delle attività in sede fissa nell'ambito del centro storico di Scandiano ed Arceto, come condizione per la efficacia della occupazione stessa, rilasciate dagli organi competenti secondo le specifiche casistiche quali a titolo esemplificativo Scia, parere favorevole Soprintendenza, conformità con il codice della strada.
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.
7. Le occupazioni nei centri storici di Scandiano ed Arceto devono adeguarsi ai vari strumenti pianificatori e regolamentari emanati dall'amministrazione per valorizzare le aree storiche del comune. Per quanto riguarda gli allestimenti nelle aree incluse nei piani di valorizzazione commerciale vanno osservate le prescrizioni previste dal regolamento per la disciplina dell'arredo esterno delle attività in sede fissa nel centro storico di Scandiano ed Arceto.

## **Capo 2° - IL PROCEDIMENTO**

### **Articolo 5 - Richiesta di occupazione e ufficio competente**

1. L'autorizzazione viene rilasciata a seguito di domanda circostanziata del richiedente su luoghi e tempi di occupazione e strutture previste. L'amministrazione predisporrà apposita modulistica con la quale verranno specificate i titoli abilitativi necessari, in caso di interventi edilizi, ed i pareri preventivi obbligatori di altri Enti competenti. L'Amministrazione si riserva di autorizzare, provvisoriamente, le distese, per il tempo necessario al ricevimento del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
2. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche è indirizzata al Sindaco, deve essere redatta nei modi indicati dalla legge e deve contenere:
  - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
  - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
  - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
  - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
  - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
  - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 4 e 5), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
  4. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla salvaguardia della pubblica incolumità . In tale caso, l'interessato, dovrà darne comunicazione a mezzo Fax o telegramma agli Uffici Comunali.
  5. Per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti l'occupante non è tenuto a richiedere la concessione ma deve comunque dare comunicazione con debito anticipo alla Polizia Municipale.

#### **Articolo 6 - Istruttoria della richiesta**

1. L'ufficio competente, ricevuta l'istanza dà inizio alla procedura istruttoria, provvedendo a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale all'interessato. L'ufficio competente rilascerà la concessione di occupazione, temporanea o definitiva, subordinandone l'efficacia all'acquisizione del titolo edilizio o di altri titoli, ove necessario. Si dovranno tenere in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

#### **Articolo 7 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento del Canone.
3. L'Atto di concessione deve essere tenuto sul luogo dell'occupazione a disposizione degli organi di controllo e di vigilanza fino al termine dell'occupazione stessa.
4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
6. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
7. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
- La cauzione/fideiussione deve essere commisurata a coprire l'onere di ripristino dell'area di importo pari a 2 (due) annualità del canone, qualora non vi provveda il titolare della concessione.

8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Responsabile del Procedimento

### **Art. 8 - Durata**

Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Dirigente del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

### **Art. 9- Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, in quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con pagamento del canone relativo a partire dall'anno successivo.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso della titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

### **Articolo 10 - Rinnovo e disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

### **Articolo 11 - Obblighi del titolare della concessione**

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli organi preposti alla Vigilanza, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 7;
  - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

### **Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni relative ad occupazioni del sottosuolo possono essere revocate per pubblico interesse e per provvedimento di legge.
4. In occasione del periodo di svolgimento della Fiera di San Giuseppe (marzo) e Santa Caterina (novembre) è vietata l'occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 4, commi 3 e 6 del presente Regolamento, nelle aree interessate dalle Fiere.
5. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed escluso qualsiasi altra indennità.
6. Alla restituzione provvede il Dirigente competente che ha revocato la concessione.
7. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

### **Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;



- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 10, relative al divieto di subconcessione ed alle modalita' di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
  - g) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne' esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacita' giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente con provvedimento che dispone i termini e le modalita' di sgombero e ripristino del suolo.

#### **Articolo 14 - Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni gia' prima esistenti, si puo' autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacita' motoria.
3. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

#### **Articolo 15 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza che il concessionario abbia richiesto il rinnovo o la proroga prevista dall' art. 10 comma 3 del presente regolamento. Nell'eventualità che il concessionario richieda, a concessione decaduta, il rinnovo dell' occupazione, si provvederà all'emanazione di un nuovo atto, che comprenderà il pagamento del canone riferito a tutto il periodo dichiarato e/o di occupazione effettiva.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative e delle indennità, potrà disporre, qualora non vi siano i termini per la regolarizzazione dell'occupazione, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine

per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive, di cui al comma 1, è applicabile l'indennità e la sanzione prevista all'articolo 33, comma 3 lett.a) e b), indipendentemente da quanto disposto al comma 3 del presente articolo. Alle occupazioni abusive, di cui al comma 2, è applicata l'indennità e la sanzione prevista all'articolo 33, comma 3 lett.b). In entrambi i casi il pagamento della sanzioni non sana la irregolarità della occupazione, dovendo, comunque, il richiedente ottenere la concessione comunale.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, qualora dal verbale del pubblico ufficiale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, la stessa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

### **TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE**

#### **Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

##### **Articolo 16 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e cio', a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

##### **Articolo 17 - Zonizzazione del territorio**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralita', intensita' abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densita' di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La tariffa relativa alle tre categorie viene cosi' graduata come da allegato B:  
CATEGORIA 1<sup>^</sup> - Coefficiente 1

CATEGORIA 2<sup>^</sup> - Coefficiente 0,7

CATEGORIA 3<sup>^</sup> - Coefficiente 0,5

4. La classificazione delle strade potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

#### **Articolo 18 - Determinazione della tariffa del canone annuo**

1. Il Consiglio Comunale fissa i criteri per la determinazione della tariffa del canone di concessione ai fini dell'approvazione del bilancio.<sup>3</sup>
2. La tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
3. La tariffa base e i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico retribuito dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

<b>OCCUPAZIONE CON TENDE PENSILINE E SIMILI</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>0,3</b>
<b>OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI (RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA EDILIZIO)</b>	“	<b>1,5</b>
<b>OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI</b>	“	<b>4</b>
<b>OCCUPAZIONE CON TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE</b>	“	<b>3</b>
<b>OCCUPAZIONE CON MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI</b>	“	<b>1</b>
<b>OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI CARBURANTE</b>	“	<b>1,6</b>
<b>OCCUPAZIONE CON INNESTI O ALLACCI A IMPIANTI DI EROGAZIONE A PUBBLICI SERVIZI</b>	“	<b>1,2</b>
<b>OCCUPAZIONE DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENATE</b>	“	<b>1</b>

4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. In caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.
6. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

#### **Articolo 19 - Applicazione del canone annuo**

1. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione.

<sup>3</sup> Art. 54 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446

2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo frazionabile per il primo anno e ultimo anno su base mensile.

**Articolo 20 - Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi:**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi dell'art. 63, c. 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ss.mm.ii.
2. L'ammontare del canone annuo da pagare per le aziende erogatrici di cui al c.1, è pertanto determinato dal numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa stabilita dal suddetto Decreto per i Comuni oltre 20.000 abitanti, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
3. La misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46 . La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
4. L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone una dichiarazione dalla quale risulti il numero delle proprie utenze, impegnandosi a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, l'elenco completo di tali utenze con i dati relativi alla loro ubicazione.
6. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

**Articolo 21 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee**

1. La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di durata delle occupazioni, come di seguito stabilito:

FASCE ORARIE	COEFFICIENTE
dalle 7 alle 24	0,7
dalle 24 alle 7	0,3

**Articolo 22 - Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea**

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sottoelencate:

OCCUPAZIONI VARIE	Coefficiente 1
<b>CANTIERI EDILI</b>	“ 0,55
<b>AMBULANTI</b>	“ 0,4
<b>SPETTACOLO VIAGGIANTE</b>	“ 0,10
<b>MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E POLITICHE, SINDACALI, CELEBRATIVE , ASSISTENZIALI</b>	“ 0,2

<b>DISTESE DI SEDIE E TAVOLI</b>	“	<b>0,3</b>
<b>STRISCIONI</b>	“	<b>0,5</b>
<b>ESPOSIZIONE MERCI</b>	“	<b>0,4</b>

2. Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,7.
3. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,4.

### **Articolo 23 - Applicazione del canone per le occupazioni temporanee**

Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea, è determinato dai coefficienti moltiplicatori di durata e di fattispecie per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore, per i giorni di occupazione.

### **Articolo 24 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

## **Capo 2° - AGEVOLAZIONI MAGGIORAZIONI ED ESENZIONI**

### **Articolo 25- Agevolazioni e Maggiorazioni**

1. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Per le occupazioni effettuate per manifestazioni sindacali, politiche, culturali, celebrative, religiose o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 %.
5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e mostre mercato, la tariffa ordinaria è maggiorata del 150 %.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori del commercio su aree pubbliche relativo al mercato settimanale di Arceto, la tariffa ordinaria è ridotta del 40%.

### **Articolo 26 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone le concessione rilasciate per :

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Unioni di Comuni, Consorzi di Bonifica e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose , assistenziali o sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di durata non superiore a 24 ore;
- c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare
- e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio.
- f) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- g) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- i) le occupazioni permanenti con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche appositamente adibite;
- l) le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;
- m) i passi carrai
- n) le occupazioni di durata non superiore a 60 minuti di cui all'articolo 5, comma 4;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali per lavori di ripristino ecc.;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni per manifestazioni per le quali l'Amministrazione Comunale attraverso la concessione del patrocinio, con apposito atto esenti dal pagamento del canone.
- r) le occupazioni, di durata non superiore a 15 giorni, per il ripristino del tinteggio delle facciate di immobili nel rispetto del piano colore così come disposto dal Comune.
- s) le occupazioni per i lavori di urbanizzazione (fognature, illuminazione pubblica) per i quali il Comune partecipa e contribuisce alle spese sostenute ;
- t) le occupazioni temporanee con l'importo del canone inferiore a € 10.00;
- u) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione, per la manutenzione e la conservazione delle stesse;
- v) le occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al comune al termine della concessione.
- w) le occupazioni temporanee o periodiche su aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico di distese di tavoli, sedie, ombrelloni e panchine dei locali e degli esercizi commerciali quali bar, gelaterie, pizzerie, birrerie e ristoranti in quanto per la loro connaturata tipologia, collocazione, orari di apertura, modalità del servizio contribuiscono a favorire lo sviluppo turistico aggregativi e commerciale del centro storico, del capoluogo e delle frazioni. L'esenzione si applica fino ad una superficie di 50 mq, oltre i 50 mq si paga la superficie eccedente.
- x) le occupazioni permanenti, su aree pubbliche o private ad uso pubblico di distese di tavoli, sedie, ombrelloni e panchine dei locali e degli esercizi commerciali quali bar,

gelaterie, pizzerie, birrerie e ristoranti in quanto per la loro connaturata tipologia, collocazione, orari di apertura, modalità del servizio contribuiscono a favorire lo sviluppo turistico aggregativi e commerciale del centro storico, del capoluogo e delle frazioni. L'esenzione si applica fino ad una superficie di 20 mq, con obbligo di rimozione serale ad eccezione delle fioriere.

- z) Le occupazioni per traslochi se si esauriscono nell'arco di una giornata
- aa) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti (fognari, di condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi); le occupazioni di suolo realizzate per innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- ab) le occupazioni per la sistemazione definitiva della pavimentazione a seguito di manomissioni del suolo pubblico, in caso siano realizzati in tempi successivi rispetto alla manomissione stessa;
- ac) le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la cessione gratuita al Comune  
*al*

## **TITOLO IV - VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Articolo 27 - Gestione delle Entrate**

1. La verifica dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla autorizzazione/concessione dell'occupazione.
2. Il Responsabile della gestione della presente entrata provvede a porre in atto quanto è necessario, in diritto e in fatto, alla acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione con la quale si procede all'accertamento dell'entrata, con massima tempestività.

### **Articolo 28 - Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere prima del rilascio della concessione. Qualora sia prevista la possibilità della rateizzazione, in quanto l'importo supera € 516,16 , prima del ritiro della concessione, dovrà essere versata la prima rata come indicato sull'atto di concessione.
4. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno che comportano il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della concessione precedente.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione . E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31.1 /30.4 / 31.7 / 31.10) qualora l'ammontare del canone sia superiore ai 516,16; comunque il pagamento l'ultima rata deve essere antecedente alla scadenza del termine previsto nella concessione per l'occupazione.

#### **Articolo 29 - *Versamento per occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee relative ai mercati settimanali del Lunedì di Scandiano e Mercoledì di Arceto il canone dovrà essere versato entro il 30/09 di ogni anno, con le modalità previste nell' art. 30.

#### **Articolo 30 - *Modalità di versamento***

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente bancario del Comune, intestato "COMUNE DI SCANDIANO - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a a 1 € per difetto se la frazione non è superiore a 0,26 € o per eccesso se è superiore. E' tuttavia possibile usufruire delle altre modalità di pagamento così come previste dall'art. 7, comma1, del Regolamento delle Entrate.

#### **Articolo 31 - *Riscossione coattiva***

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 (Riscossione coattiva) del Regolamento delle Entrate.

#### **Articolo 32 - *Rimborsi***

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

#### **Articolo 33 - *Sanzioni***

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, a seguito di constatazione e contestazione della violazione con verbale della Polizia Municipale, così come quantificata nell'art. 8 (Sanzioni) del Regolamento delle Entrate.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.



3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 15, si applica:
  - a) In primo luogo una indennità pari al canone dovuto in caso di regolare concessione, aumentato fino al 50%;
  - b) In aggiunta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma stabilita per l' indennità di cui al punto a), né superiore al doppio della stessa, fermo restando quelle stabilite dall' art. 20 commi 4 – 5, e del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada);Si prescinde da eventuali agevolazioni o esenzioni.
4. Per le occupazioni abusive si applicano oltre alle sanzioni previste al comma 3, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, comma 4 e 5, del D.Lgs. 285/92.<sup>4</sup>
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia emessa ordinanza di sospensione dell'attività inerente l'occupazione.
6. Per l'applicazione delle sanzioni, riguardanti il Codice della Strada, provvede un incaricato della Polizia Municipale.

### **Articolo 34 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<sup>5</sup>
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 35 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo,<sup>6</sup> è pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'Euro nella Pubblica Amministrazione).

### **Articolo 36 - Disposizioni transitorie**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 63, comma 3 D.Lgs. 446/97.

<sup>5</sup> Art. 5 L. 1034/71

<sup>6</sup> Art. 46 L. 8.6.1990, n. 142

1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastati con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

**FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

(che danno luogo all'applicazione del canone di concessione)

**Occupazioni del SUOLO PUBBLICO**

Aree mercatali  
arredo urbano in genere  
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali (Fiere)  
cartellonistica pubblicitaria stradale  
chioschi edicole e simili, adibiti alla somministrazione e vendita  
distributori di carburanti  
distributori di tabacchi e simili  
esposizione di merce all'esterno di negozi  
fioriere e simili  
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo  
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)  
ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia  
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci  
spettacoli viaggianti e circensi

**Occupazioni del SOPRASSUOLO**

cavidotti, elettrodotti e simili  
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze  
tende solari e simili

**Occupazioni del SOTTOSUOLO**

cavidotti interrati  
cisterne e serbatoi interrati in genere  
condotte e tubazioni interrate  
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

## DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa ORDINARIA del canone per le occupazioni PERMANENTI è così determinata per metro quadrato o metro lineare è di:

CATEGORIA	1	=	coef. 1	= 22,21 €
CATEGORIA	2	=	coef. 0,7	= 15,55 €
CATEGORIA	3	=	coef. 0,5	= 11,10 €

### Tariffa DISTRIBUTORE CARBURANTE

CATEG.	1	x	1,6
CATEG.	2	x	1,6
CATEG.	3	x	1,6

### Tariffa INNESTI / ALLACCI DI EROGAZIONE A PUBBLICI SERVIZI

CATEG.	1	x	1,2
CATEG.	2	x	1,2
CATEG.	3	x	1,2

### Tariffa TENDE FISSE PERMANENTI

CATEG.	1	x	0,3
CATEG.	2	x	0,3
CATEG.	3	x	0,3

### Tariffa CHIOSCHI EDICOLE E SIMILI (RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA EDILIZIO)

CATEG.	1	x	1,5
CATEG.	2	x	1,5
CATEG.	3	x	1,5

### Tariffa IMPIANTI PUBBLICITARI

CATEG.	1	x	4
CATEG.	2	x	4
CATEG.	3	x	4

### Tariffa TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CATEG.	1	x	3
CATEG.	2	x	3
CATEG.	3	x	3

## Tariffa MOSTRE ESTERNE A NEGOZI

CATEG.	1	x	1
CATEG.	2	x	1
CATEG.	3	x	1

## DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni TEMPORANEE è così determinata per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o metro lineare è di:

CATEGORIA	1	=	coef. 1	= 1,86 €
CATEGORIA	2	=	coef. 0,7	= 1,30 €
CATEGORIA	3	=	coef. 0,5	= 0,93 €

In relazione alle FASCE ORARIE d'occupazione la tariffa viene così graduata:

CATEG. 1 1,86 €	dalle 7 – alle 24	coef. 0,7
	dalle 24 – alle 7	coef. 0,3
CATEG. 2 1,30 €	dalle 7 – alle 24	coef. 0,7
	dalle 24 – alle 7	coef. 0,3
CATEG. 3 0,93 €	dalle 7 – alle 24	coef. 0,7
	dalle 24 – alle 7	coef. 0,3

## COEFICIENTE DI DURATA

- 1) Per le occupazioni di durata inferiore a 15 gg. la tariffa non subisce ulteriori riduzioni:  
Coefficiente 1.
- 2) Per le occupazioni di durata pari e superiore a 15 gg. la tariffa deve essere moltiplicata per il  
Coefficiente 0,7
- 3) Per le occupazioni di durata superiori a 30 gg. la tariffa deve essere moltiplicata per il  
Coefficiente 0,4

## Tariffa CANTIERI EDILI

CATEG.	1	x	0,55
CATEG.	2	x	0,55
CATEG.	3	x	0,55

#### Tariffa AMBULANTI

CATEG.	1	x	0,4
CATEG.	2	x	0,4
CATEG.	3	x	0,4

#### Tariffa SPETTACOLO VIAGGIANTE

CATEG.	1	x	0,17
CATEG.	2	x	0,17
CATEG.	3	x	0,17

#### Tariffa MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, POLITICHE, SINDACALI CELEBRATIVE , RELIGIOSE

CATEG.	1	x	0,2
CATEG.	2	x	0,2
CATEG.	3	x	0,2

#### Tariffa DISTESE DI SEDIE E TAVOLI

CATEG.	1	x	0,3
CATEG.	2	x	0,3
CATEG.	3	x	0,3

#### Tariffa STRISCIONI

CATEG.	1	x	0,5
CATEG.	2	x	0,5
CATEG.	3	x	0,5

#### Tariffa ESPOSIZIONI MERCI

CATEG.	1	x	0,4
CATEG.	2	x	0,4
CATEG.	3	x	0,4

## **ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

CATEGORIA I : il territorio di Scandiano e di Arceto, così come delimitato dalla planimetria allegata;

CATEGORIA II: la periferia di Scandiano

CATEGORIA III: la periferia di Arceto e tutte le restanti frazioni.





